

ALLEGATO "B" al n. 90980/27397 DI REP.

STATUTO

Associazione Abramo ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

In data 16 febbraio 1995 è stata costituita la Associazione
Abramo O.n.l.u.s., fra:

la "Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria" con sede in
Pozzolo di Marmirolo,

la "Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria" con sede in
Soave di Porto Mantovano,

la "Parrocchia di S. Pietro apostolo" con sede in Goito,

la "Parrocchia dei Ss. Giacomo e Mariano martire" con sede in
Villa Garibaldi di Roncoferraro,

la "Diocesi di Mantova" con sede in Mantova,

la "Caritas diocesana" con sede in Mantova,

il "Seminario Vescovile con sede in Mantova,

Attualmente della Associazione fanno parte:

1. la "Diocesi di Mantova" con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 15

2. la Fondazione di Religione "Casa dello Studente Beato Con-
tardo Ferrini" con sede in Mantova Piazza Virgiliana n. 15;

3. la Fondazione di Religione "Opera Diocesana di S. Anselmo
vescovo, con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 15

4. il "Seminario Vescovile", con sede in mantova via Cairoli

n. 20.

L'Associazione è d'ora in poi denominata "Associazione Abramo ETS", e da qui in avanti "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN).

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

La durata è trentennale, con rinnovo automatico a scadenza per periodi di durata decennale.

L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Mantova e intende operare anche in ambito nazionale.

L'Associazione si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà per gli ultimi, così come proposti dal Magistero della Chiesa e secondo le proposte pastorali indicate dalla Diocesi di Mantova.

Essa agisce nell'ambito degli orientamenti pastorali del Vescovo diocesano, condividendo le finalità della Caritas diocesana che ne sostiene l'attività.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività

di volontariato.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione Enti ecclesiastici e altre persone giuridiche che condividono l'ispirazione cristiana e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, della sede, dell'identità e dati del legale rappresentante, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto di contraddittorio.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per estinzione, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle de-

liberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto di contraddittorio.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere

all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente dell'Organo di amministrazione;
- l'organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione

scritta dall'Organo di amministrazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio quello di previsione, rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- nomina il Direttore dell'Associazione su proposta della Diocesi di Mantova;

- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- approva l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione.

- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da sette membri nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente indicato dalla Diocesi di Mantova, per la durata di cinque anni; i membri sono rieleggibili senza limite di mandato.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogniqualvolta lo ritengo opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione é fatta mediante avviso scritto il quale deve pervenire i consiglieri almeno quattro giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo la data l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i consiglieri.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante video conferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza del vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del consiglio sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto e scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo conservato nella sede della Associazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione presenza anche il Direttore della Associazione con mansioni di segretario,

oltre che il Direttore della Caritas Diocesana di Mantova.

La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;

B) revoca da parte dell'assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di uno o più delle cause previste dall'articolo 5 del presente statuto.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, come pure il Vice Presidente, è eletto dall'Assemblea tra le persone indicate dagli associati, come da art. 8 del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo sarà composto da un unico componente, che deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 secondo comma codice civile.

Dura in carica 5 (cinque) anni ed é rieleggibile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale

iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, che può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad euro 100.000,00 annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad euro 1.000.000,00 annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del

terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;-il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della co-

munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni della Diocesi di Mantova.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATI

Giovanni Grandi

Omero Araldi Notaio